

## Verbale di Accordo

Il giorno 31 ottobre 2012

tra

**POSTE ITALIANE S.p.A.**

e

**SLC-CGIL SLP-CISL UILposte FAILP-CISAL CONFSAI COM.NI UGL COM.NI**

### Premesso che




- l' art. 86 punto IV del CCNL vigente prevede che, *"nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di clausole contenute nel CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della Società ovvero di una o più Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti, per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della clausola controversa. L'eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione della stessa"*;
- con riferimento alle difficoltà emerse nella regione Trentino Alto Adige circa l'applicazione del CCNL relativamente al capitolo riguardante le relazioni industriali, le OO.SS hanno richiesto di valutare possibili soluzioni condivise;
- in particolare, nel corso dell'odierno incontro, sono state esaminate le modalità di applicazione dell'art. 6 punto I lettera b) del vigente CCNL per il Trentino Alto Adige in ragione dell'esistenza delle due Province autonome, nonché l'interpretazione in ordine ai livelli di interlocuzione della procedura di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 17, lettera B), punto 2) del CCNL vigente, relativamente alle Province di Aosta, Trento e Bolzano in cui per ciascuna realtà territoriale è presente una sola Unità Produttiva.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

la premessa è parte integrante del presente verbale.

Le Parti concordano che:

- con riferimento all'art. 6, punto I lettera b) CCNL vigente, esclusivamente per la Regione Trentino Alto Adige, dovrà intendersi per "Delegazione Sindacale regionale" quella costituita in ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo di quanto previsto nel predetto articolo;



- con riferimento a quanto stabilito dall'art. 17, lettera B) punto 1) del CCNL vigente, qualora insorga un conflitto presso l' Unità Produttiva di Aosta, di Trento o di Bolzano, si conferma la prerogativa della RSU interessata, unitamente ad almeno una delle componenti delle strutture territoriali del Sindacato, ad aprire la procedura di raffreddamento prevista dal citato articolo;
- con riferimento a quanto previsto dall'art. 17, lettera B) punto 2) relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione a livello regionale, la prerogativa ad aprire un conflitto di lavoro viene attribuita per la Regione Valle d'Aosta, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano a ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del vigente CCNL, sebbene in questi territori insista una sola Unità Produttiva.

Si precisa che l'accordo raggiunto vale come interpretazione delle clausole contrattuali nel testo citate.

L.C.S.

Roma, 31 ottobre 2012

Per Poste Italiane S.p.A.



Per le OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSA Com.ni

UGL Com.ni

